



ORGANIZZAZIONE ITALIANA KARATE-DO KYUDOKAN HIGA TE di OKINAWA

REGOLAMENTO TECNICO-ORGANIZZATIVO NAZIONALE

Ultima revisione approvata dal Consiglio Direttivo Nazionale nella riunione del 03/03/2023

Art.1

Direttore Tecnico Nazionale

- 1) Il Direttore Tecnico Nazionale è nominato dal Consiglio Direttivo Nazionale, su proposta del Presidente. Egli è riconosciuto come il massimo esponente tecnico e ha il compito di:
 - a) prendere decisioni o effettuare cambiamenti in ambito tecnico;
 - b) nominare i Responsabili Regionali e/o i delegati che rappresentino in ambito tecnico le Società Sportive/ASD affiliate OIKKHO;
 - c) apportare eventuali modifiche ai Programmi d'esame e ai Regolamenti Tecnici;
 - d) riconoscere ufficialmente i gradi di cintura nera da 1° Dan in poi;

Art.2

Direttori Tecnici Regionali

- 1) Il Direttore Tecnico Regionale (D.T.R.) è nominato dal Direttore Tecnico Nazionale.
- 2) I compiti e doveri del D.T.R., una volta accettata la sua nomina, sono i seguenti:
 - a) essere sempre in contatto con il Direttore Tecnico Nazionale;
 - b) seguire e sviluppare la parte tecnica della propria area di competenza;
 - c) frequentare in forma obbligatoria lo Stage nazionale o mandare un delegato in caso di assenza forzata.

Art. 3

La Commissione Tecnica Nazionale

- 1) La Commissione Tecnica Nazionale OIKKHO (C.T.N.) è nominata dal Consiglio Direttivo Nazionale, su proposta del Direttore Tecnico Nazionale.
- 2) Essa sarà composta da tre a cinque Insegnanti Tecnici, riconosciuti dalla OIKKHO con il grado minimo di cintura nera 6° Dan - Renshi.
- 3) I compiti della C.T.N. sono:
 - a) proporre (entro il 30 giugno, per la stagione successiva) al Consiglio Direttivo Nazionale il programma dell'attività agonistica nazionale e internazionale;
 - b) esprimere il parere sui programmi agonistici provinciali, regionali, nazionali e internazionali da attuarsi nel corso dell'anno;
 - c) esprimere il parere sui programmi per la formazione e aggiornamento degli Insegnanti Tecnici predisposti dal Settore Formazione e dalla Commissione Nazionale Insegnanti Tecnici;
 - d) esprimere il parere sulle proposte di modifica al Regolamento arbitrale formulate dalla Commissione Nazionale Ufficiali di Gara;
 - e) fornire le linee tecniche alla Commissione Nazionale Ufficiali di Gara per una corretta applicazione del Regolamento arbitrale;
 - f) elaborare le linee tecniche per le attività provinciali e regionali;
 - g) ogni altro compito che le venga affidato dal Consiglio Direttivo Nazionale.
- 4) La C.T.N. esercita i necessari collegamenti con le varie Commissioni Nazionali, Staff tecnici, Comitati Regionali e/o Provinciali per la pianificazione, programmazione e coordinamento dell'attività tecnica.
- 5) La C.T.N. opera in conformità alle disposizioni stabilite dal Consiglio Direttivo Nazionale, e applica le relative delibere.

Art. 4

La Commissione Nazionale Insegnanti Tecnici

- 1) La Commissione Nazionale Insegnanti Tecnici è nominata dal Consiglio Direttivo Nazionale su proposta del Direttore Tecnico Nazionale (D.T.N.) e può essere composta da tre a cinque membri, in possesso della qualifica di Maestro o Maestro Benemerito.
- 2) La Commissione Nazionale Insegnanti Tecnici ha il compito di proporre i programmi tecnici dei corsi di aggiornamento e specializzazione, entro il mese di settembre di ogni anno, per l'approvazione del Settore Formazione e della Commissione Tecnica Nazionale, e quindi a ratifica del Consiglio Direttivo Nazionale;
- 3) Svolgere ogni altro compito che le venga affidato dal Consiglio Direttivo Nazionale.

Art. 5

La Commissione Nazionale Ufficiali di Gara

1) La Commissione Nazionale Ufficiali di Gara è nominata dal Consiglio Direttivo Nazionale su proposta del D.T.N. e può essere composta da tre a cinque membri, in possesso della qualifica di Arbitro Nazionale e/o Internazionale, o Benemerito.

2) I compiti della Commissione sono:

- a) proporre, entro il mese di settembre di ogni anno, alla Commissione Tecnica Nazionale e quindi al Consiglio Direttivo Nazionale i programmi dei Corsi di aggiornamento;
- b) coordinare l'operato degli Ufficiali di Gara;
- c) controllare e valutare l'operato degli Ufficiali di Gara provvedendo a segnalare al Consiglio Direttivo Nazionale, tramite la Segreteria Nazionale, eventuali infrazioni disciplinari;
- d) compilare annualmente, sulla base dei rapporti dei responsabili di tatami, la graduatoria di merito degli Ufficiali di Gara Nazionali;
- e) curare l'aggiornamento del Regolamento Arbitrale Nazionale, anche in base alle eventuali modifiche disposte dalla Federazione Internazionale, da sottoporre all'approvazione della Commissione Tecnica Nazionale e del Consiglio Direttivo Nazionale;
- f) svolgere ogni altro compito che le venga affidato dal Consiglio Direttivo Nazionale o dal presente Regolamento.

Art. 6

Il Coordinatore dei Presidenti di Giuria

1) Il Coordinatore dei Presidenti di Giuria è nominato dal Consiglio Direttivo Nazionale su proposta del D.T.N. e i suoi compiti sono:

- a) concordare con la Commissione Nazionale Ufficiali di Gara i programmi dei corsi di formazione e aggiornamento;
- b) coordinare l'operato dei Presidenti di Giuria durante le manifestazioni;
- c) vigilare sulla condotta dei Presidenti di Giuria provvedendo a segnalare alla Commissione Nazionale Ufficiali di Gara, tramite la Segreteria Nazionale, eventuali infrazioni;
- d) redigere annualmente, sulla base dell'operato dei Presidenti di Giuria, la graduatoria di merito;
- e) collaborare con la Commissione Nazionale Ufficiali di Gara, con il dovuto coordinamento, per il buon andamento delle manifestazioni;
- f) sovrintendere alle operazioni di controllo degli atleti, di cui è responsabile;
- g) ogni altro compito che gli venga affidato dal Consiglio Direttivo Nazionale.

Art. 7

Il Direttore di Gara

1) Il Direttore di Gara è nominato dalla Commissione Nazionale Ufficiali di Gara e i suoi compiti sono:

- a) coordinare le operazioni di gara in accordo con la Commissione Nazionale Ufficiali di Gara e il Coordinatore dei Presidenti di Giuria, secondo le disposizioni nazionali;
- a) assegnare i tabelloni di gara ai vari tatami, secondo le esigenze;
- b) interrompere la gara qualora eventi straordinari lo rendessero necessario;
- c) organizzare la cerimonia delle premiazioni;
- d) ogni altro compito che gli venga affidato dal Consiglio Direttivo Nazionale.

Art. 8

Gli Allenatori delle Squadre Nazionali

1) Gli Allenatori delle squadre Nazionali (Coach), sono selezionati tra gli/i Istruttori/Maestri che hanno dimostrato nella loro carriera un eccellente livello di competenza tecnico-agonistica, oltre ad una buona capacità relazionale ed una comprovata integrità morale. Qualora posseggano ulteriori titoli specialistici (partecipazione ad appositi corsi per Coach o simili) questi rappresenteranno una priorità nella loro nomina.

2) Gli Allenatori possono essere più di uno, con suddivisione per specialità, e sono nominati dal Consiglio Direttivo Nazionale su proposta del D.T.N.

3) I compiti degli Allenatori sono:

- a) dirigere i raduni collegiali degli Atleti Azzurri di loro competenza;
- b) espletare i compiti di Coach nel corso delle gare e dei campionati Internazionali, stilando ad ogni raduno e/o incontro Internazionale adeguata relazione tecnica;
- c) stilare l'elenco dei nominativi degli atleti che faranno parte della Squadra Nazionale che rappresenterà la OIKKHO nelle competizioni internazionali;
- d) svolgere ogni altro incarico tecnico inerente alla conduzione delle rappresentative nazionali che venga loro affidato;
- e) gli Allenatori delle Squadre Nazionali sono responsabili della conduzione tecnica e comportamentale della squadra loro affidata.

Art. 9

Il Coordinatore delle Squadre Nazionali

1) I compiti del Coordinatore delle Squadre Nazionali sono:

- a) partecipa in veste di accompagnatore delle Squadre Nazionali nelle trasferte all'estero con il compito specifico di vigilare affinché le rappresentative siano tutelate in campo internazionale e abbiano un punto di riferimento certo per tutte le problematiche che potrebbero insorgere;

- b) organizza e pianifica, in base alle esigenze di gara, tutto l'impianto organizzativo e logistico della delegazione;
- c) coordina i membri delle Squadre Nazionali e gli Allenatori per tutti gli aspetti di carattere organizzativo in occasione delle trasferte internazionali e dei raduni collegiali;
- d) fornisce tutto il supporto logistico-organizzativo alle Squadre Nazionali (coordina il check-in in aeroporto, coordina gli spostamenti con bus o taxi, organizza i turni per i pasti e le sistemazioni in hotel, può assistere con gli allenatori alle operazioni di controllo degli atleti, assiste con gli allenatori ai sorteggi, assiste chi avesse bisogno di ricorrere a strutture medico ospedaliere).

Art. 10

Gli Arbitri Nazionali

1) Per essere ammessi ai Corsi e agli Esami per Arbitri Nazionali è necessario possedere i seguenti requisiti:

- a) almeno 21 anni d'età e aver conseguito il 2° Dan;
- b) almeno 24 mesi effettivi nel ruolo di Arbitro Regionale e almeno 5 competizioni realmente arbitrate;
- c) non aver riportato condanne penali passate in giudicato (da intendersi tali anche quelle a seguito di applicazione della pena su richiesta) per reati non colposi a pene detentive superiori a un anno, ovvero a pene che comportino l'interdizione dai pubblici uffici superiori a un anno; non aver riportato nell'ultimo decennio, salvo riabilitazione, squalifiche o inibizioni sportive definitive complessivamente superiori a un anno da parte delle Federazioni Sportive Nazionali, degli Enti di Promozione Sportive del CONI o di Organismi Sportivi Internazionali;
- d) non aver subito sanzioni di sospensione dall'attività sportiva a seguito dell'utilizzo di sostanze dopanti o di metodi che alterano le naturali prestazioni fisiche nelle attività sportive;
- e) idoneità fisica allo svolgimento della funzione;

2) I candidati promossi dopo aver frequentato lo specifico corso sono inquadrati come Arbitri Nazionali.

3) Gli Arbitri di nazionalità straniera possono essere iscritti all'Albo degli Arbitri dal Consiglio Direttivo Nazionale, solo se provenienti da un'altra Federazione, Organizzazione o Ente appartenente alla Scuola ShorinRyu Kyudokan Higa Te. Essi devono presentare alla OIKKHO, domanda scritta, corredata della documentazione rilasciata dalla Federazione, Organizzazione o Ente di origine atta a stabilire la qualifica, la categoria ed il grado del richiedente.

4) Gli Arbitri Nazionali svolgono i loro compiti secondo le norme del Regolamento Arbitrale, dello Statuto Nazionale e degli altri Regolamenti della OIKKHO.

- 5) Gli Arbitri Nazionali sono abilitati a svolgere la loro opera nelle gare provinciali, regionali, interregionali, nazionali ed ai Tornei Internazionali (qualora invitati o convocati).
- 6) La qualifica di Arbitro Nazionale è incompatibile con quella di Atleta.
- 7) Gli Arbitri Nazionali, nell'espletamento della loro funzione, devono operare con assoluta imparzialità e scrupolosa osservanza delle norme nazionali. Essi devono dare esempio di rettitudine e di riserbo, astenendosi in modo assoluto dal criticare l'operato dei colleghi o dal polemizzare con il pubblico, con gli Atleti, con gli Insegnanti Tecnici e con i Dirigenti Sociali.
- 8) Gli Arbitri Nazionali hanno l'obbligo di denunciare agli Organi Competenti ogni infrazione disciplinare da chiunque commessa durante lo svolgimento delle manifestazioni.
- 9) Gli Ufficiali di Gara hanno l'obbligo di frequentare i Corsi annuali di aggiornamento indetti dalla OIKKHO.
- 10) Gli Arbitri sono posti fuori quadro per i seguenti motivi:
- a) provvedimento disciplinare adottato dai competenti Organi Nazionali;
 - b) assenze ingiustificate, in caso di convocazioni, se superiori al 50%;
 - c) mancata partecipazione, non giustificata da certificato medico, al Corso annuale di aggiornamento;
 - d) specifica e motivata richiesta.
- 11) Per essere riammessi nei quadri nazionali dovranno partecipare al Corso di Aggiornamento Nazionale.
- 12) Gli Ufficiali di Gara cessano di far parte dell'Albo Nazionale per i seguenti motivi:
- a) dimissioni volontarie;
 - b) mancato rinnovo della tessera nazionale;
 - c) sopravvenute condanne penali passate in giudicato per reati non colposi a pene detentive superiori a un anno, ovvero a pene che comportino l'interdizione dai pubblici uffici superiori a un anno;
 - d) radiazione comminata dai competenti Organi Nazionali.
- 13) Tutti gli Arbitri Nazionali sono suddivisi in due classi: 1° e 2° Categoria.
- a) nella 2° categoria sono inquadrati tutti coloro (Arbitri Regionali) che per la prima volta, a seguito di partecipazione all'apposito corso e relativi esami, diventano Arbitri Nazionali.
 - b) come per gli Arbitri Nazionali di 1° categoria, gli Arbitri Nazionali di 2° categoria potranno essere convocati alle gare nazionali, ma di norma non potranno fungere da capo-tatami né officiare nel ruolo di arbitro centrale, salvo deroga in sede di gara a discrezione della Commissione Nazionale Ufficiali di Gara.
 - c) per poter accedere alla qualifica di Arbitro Nazionale di 1° Categoria, gli arbitri devono essere inquadrati in 2° Categoria da almeno un anno effettivo e aver partecipato ad almeno 3 gare nazionali.

Art. 11

Gli arbitri Internazionali

1) Su proposta scritta e motivata della Commissione Nazionale Ufficiali di Gara, il Consiglio Direttivo Nazionale può inviare i migliori arbitri nazionali a effettuare gli appositi corsi per acquisire la qualifica di "internazionale".

Oltre alle valutazioni di merito della Commissione Nazionale Ufficiali di Gara, costituiscono requisiti indispensabili:

- a) essere graduato almeno 3° Dan;
- b) avere riportato valutazioni eccellenti nelle ultime due stagioni sportive prima della convocazione;
- c) età dai 28 anni e oltre;
- d) buona conoscenza della lingua inglese (o spagnola o francese);
- e) essere arbitro nazionale da almeno 4 anni.

2) La sommatoria delle sopraelencate valenze costituirà la base di valutazione per il Consiglio Direttivo Nazionale.

Art. 12

I Presidenti di Giuria Nazionali

1) Per essere ammessi ai Corsi e agli Esami per Presidenti di Giuria Nazionali è necessario possedere i seguenti requisiti:

- a) almeno il 21° anno di età;
- b) la qualifica di Presidente di Giuria Regionale da almeno un anno;
- c) non aver riportato condanne penali passate in giudicato per reati non colposi a pene detentive superiori a un anno, ovvero a pene che comportino l'interdizione dai pubblici uffici superiori a un anno; non aver riportato nell'ultimo decennio, salvo riabilitazione, squalifiche o inibizioni sportive definitive complessivamente superiori ad un anno da parte delle Federazioni Sportive Nazionali, degli Enti di Promozione Sportive del CONI o di Organismi Sportivi Internazionali;
- d) non aver subito sanzioni di sospensione dall'attività sportiva a seguito dell'utilizzo di sostanze dopanti o di metodi che alterano le naturali prestazioni fisiche nelle attività sportive;
- e) idoneità fisica allo svolgimento della funzione.

2) I candidati promossi dopo aver frequentato lo specifico corso sono inquadrati come Presidenti di Giuria Nazionali.

3) I Presidenti di Giuria di nazionalità straniera possono essere iscritti all'Albo degli Arbitri dal Consiglio Direttivo Nazionale, solo se provenienti da un'altra Federazione, Organizzazione o Ente appartenente alla Scuola ShorinRyu Kyudokan Higa Te. Essi devono presentare alla OIKKHO, domanda scritta, corredata della documentazione rilasciata dalla Federazione, Organizzazione o Ente di origine atta a stabilire la qualifica, la categoria ed il grado del richiedente.

- 4) I Presidenti di Giuria Nazionali svolgono i loro compiti secondo le norme del Regolamento Arbitrale, dello Statuto Nazionale e degli altri Regolamenti della OIKKHO.
- 5) I Presidenti di Giuria Nazionali sono abilitati a svolgere la loro opera nelle gare provinciali, regionali, interregionali, nazionali e ai Tornei Internazionali. Essi possono svolgere anche le funzioni di "Coordinatore", su incarico della Commissione Nazionale Ufficiali di Gara, con il compito di coordinare e valutare l'operato dei Presidenti di Giuria in occasione delle manifestazioni.
- 6) La qualifica di Presidente di Giuria Nazionale è incompatibile con quella di Atleta.
- 7) I Presidenti di Giuria Nazionali, nell'espletamento della loro funzione, devono operare con assoluta imparzialità e scrupolosa osservanza delle norme nazionali. Essi devono dare esempio di rettitudine e di riserbo, astenendosi in modo assoluto dal criticare l'operato dei colleghi o dal polemizzare con il pubblico, con gli Atleti, con gli Insegnanti Tecnici e con i Dirigenti Sociali.
- 8) I Presidenti di Giuria Nazionali hanno l'obbligo di denunciare agli Organi Competenti ogni infrazione disciplinare da chiunque commessa durante lo svolgimento delle manifestazioni.
- 9) I Presidenti di Giuria Nazionali hanno l'obbligo di frequentare i Corsi annuali di aggiornamento indetti dalla Organizzazione.
- 10) I Presidenti di Giuria Nazionali sono posti fuori quadro per i seguenti motivi:
 - a) provvedimento disciplinare adottato dai competenti Organi Nazionali;
 - b) assenze ingiustificate, in caso di convocazioni, se superiori al 50%;
 - c) mancata partecipazione, non giustificata, al Corso annuale di aggiornamento;
 - d) specifica motivata richiesta;
- 11) Per essere riammessi nei quadri federali dovranno partecipare al Corso di Aggiornamento Nazionale.
- 12) I Presidenti di Giuria Nazionali cessano di far parte dell'Albo Nazionale per i seguenti motivi:
 - a) dimissioni volontarie;
 - b) mancato rinnovo della tessera nazionale;
 - c) sopravvenute condanne penali passate in giudicato per reati non colposi a pene detentive superiori a un anno, ovvero a pene che comportino l'interdizione dai pubblici uffici superiori a un anno;
 - d) radiazione comminata dai competenti Organi Nazionali.
- 13) I compiti dei Presidenti di Giuria Nazionali sono:
 - a) redigere i verbali e tutti gli atti ufficiali ed inviarli al competente Organo Nazionale, al termine della gara, unitamente agli eventuali reclami e decisioni prese;
 - b) coordinare il lavoro di tutti gli addetti alla gara (cronometristi, medici, speaker, segretari, ecc.);

- c) prendere tutti i provvedimenti necessari per il regolare svolgimento della gara;
 - d) procedere al sorteggio degli atleti che devono gareggiare;
 - e) decidere su eventuali reclami di propria competenza ai sensi dei vigenti regolamenti;
 - f) prendere i provvedimenti necessari, previa consultazione con il Coordinatore dei Presidenti di Giuria, in caso di infrazioni disciplinari commesse durante la gara da Dirigenti Sociali, Insegnanti Tecnici e Atleti;
 - g) sospendere e allontanare dal campo di gara il Dirigente Sociale e/o l'Insegnante Tecnico, sospendere l'Atleta e/o la Squadra nel caso in cui sopraggiungano gravi motivi che impediscono il regolare svolgimento della manifestazione;
 - h) successivamente, insieme agli atti ufficiali della gara, devono inviare, tramite la Segreteria Nazionale, un dettagliato rapporto agli Organi Competenti.
- 14) Tutti i Presidenti di Giuria Nazionali verranno suddivisi in due classi: 1° e 2° Categoria.
- a) nella 2° Categoria saranno inquadrati tutti coloro (Presidenti di Giuria Regionali) che per la prima volta, a seguito di partecipazione all'apposito corso e relativi esami, diventano Presidenti di Giuria Nazionali.
 - b) per poter accedere alla qualifica di Presidente di Giuria Nazionale di 1° Categoria, i Presidenti di Giuria, devono essere inquadrati in 2° Categoria da almeno un anno effettivo e aver partecipato ad almeno 3 gare Nazionali.

Art. 13

Disposizioni per gli Ufficiali di Gara

- 1) La figura di Ufficiale di Gara in ruolo (anche se non convocato) è incompatibile con quella di Coach sociale.
- 2) È concessa ad ogni atleta la possibilità di entrare nei ruoli di Ufficiale di Gara Regionale, purché in possesso dei requisiti previsti da regolamento. In questo caso egli non può mai, se in ruolo, gareggiare a livello provinciale e/o regionale, bensì solo ed esclusivamente a livello nazionale. In tale situazione, qualora siano previste gare di selezione regionale per l'ammissione ad eventi nazionali, l'interessato è esentato da tale obbligatorietà ed ammesso quindi a partecipare direttamente all'evento nazionale.
- 3) È concessa ad ogni atleta (già Ufficiale di Gara Regionale) la possibilità di entrare nei ruoli di Ufficiale di Gara Nazionale, purché in possesso dei requisiti previsti da regolamento e trasmessa dichiarazione scritta ad inizio stagione sportiva di rinuncia a concorrere per la classifica Azzurrabili. In questo caso egli può, anche se in ruolo, qualora non convocato, gareggiare a livello nazionale (mai a livello provinciale e/o regionale).
- 4) È istituita in organico regionale la figura dell'Arbitro Giovanile, di età compresa tra i 14 compiuti e i 24 anni compiuti e almeno di grado cintura nera 1° Dan, che può arbitrare fino alla classe BAMBINI (qualsiasi grado) compresa. La figura di Arbitro Giovanile, anche se convocato, non è incompatibile con la qualifica di atleta. Il tesseramento per la suddetta qualifica arbitrale è gratuito.

5) È vietato agli arbitri di svolgere il proprio ruolo con atleti della medesima società o parenti, salvo autorizzazione dall'Organo/Commissione competente.

Art. 14

Gli Istruttori e I Maestri

1) Le qualifiche di Insegnante Tecnico (categorie Istruttore e Maestro) si acquisiscono in ambito Nazionale, frequentando i Corsi indetti dalla OIKKHO e superando i relativi esami.

2) Per essere ammessi ai Corsi e agli Esami è necessario possedere i seguenti requisiti:

Requisiti generali per tutte le qualifiche:

- a) essere in possesso della Cittadinanza Italiana o di altri Stati membri della UE. Per i cittadini non comunitari essere in regola con il permesso di soggiorno previsto dalla legge ed in possesso del titolo di studio equiparato a quello necessario per l'ammissione al corso;
- b) essere maggiorenne;
- c) essere in possesso del Diploma di Scuola Media Inferiore;
- d) non essere stati radiati da una Federazione Sportiva Nazionale o da un Ente di Promozione Sportiva o da un'Associazione Benemerita, né essere soggetti ad un provvedimento disciplinare emanato da organismi riconosciuti dal CONI;
- e) non aver riportato nell'ultimo decennio, salvo riabilitazione, squalifiche o inibizioni sportive definitive complessivamente superiori ad un anno;
- f) non aver subito sanzioni di sospensione dall'attività sportiva a seguito dell'accertamento di una violazione delle norme sportive Antidoping del Coni o delle disposizioni del codice mondiale antidoping Wada.

4) Requisiti specifici per gli Insegnanti Tecnici:

- a) **ISTRUTTORE**: 18 anni di età, almeno cintura nera 1° Dan;
- b) **MAESTRO**: 30 anni di età, almeno cintura nera 4° Dan, possesso dei crediti previsti e maturati durante l'attività di Istruttore, possesso della qualifica di Istruttore da almeno 3 anni con tirocinio e tesseramento nella qualifica di Istruttore.

5) Gli Insegnanti Tecnici possono essere sospesi dall'attività per:

- a) mancato rinnovo del tesseramento entro il 31 dicembre;
- b) provvedimento del Consiglio Direttivo Nazionale, su proposta della Commissione Nazionale Insegnanti Tecnici, dovuto a validi e giustificati motivi, secondo il Regolamento di Giustizia.

6) Gli Insegnanti Tecnici sospesi dall'attività potranno essere reinseriti nei quadri, previa autorizzazione del Consiglio Direttivo Nazionale, sentita la Commissione Nazionale Insegnanti Tecnici, stabilendo inoltre la partecipazione ad eventuali corsi di aggiornamento obbligatori.

7) Gli Insegnanti Tecnici cessano di essere inquadrati nei ruoli per i seguenti motivi:

- a) dimissioni volontarie;

- b) mancato rinnovo della tessera nazionale;
- c) sopravvenute condanne penali passate in giudicato per reati non colposi a pene detentive superiori ad un anno ovvero a pene che comportino l'interdizione dai pubblici uffici superiori ad un anno;
- d) provvedimento di radiazione comminato dai competenti Organi Nazionali.

8) Per essere riammessi nei quadri gli Insegnanti Tecnici dovranno presentare specifica richiesta al Consiglio Direttivo Nazionale che, sentita la Commissione Nazionale Insegnanti Tecnici deciderà in merito: potrà essere richiesta prova di convalida.

Art. 15

I Maestri Benemeriti

1) I Maestri che abbiano prestato in modo lodevole la loro opera complessivamente per almeno venti anni, acquisendo particolari benemeritenze nel campo dell'insegnamento, possono essere promossi, al raggiungimento del 65° anno di età, al grado Maestri Benemeriti dal Consiglio Direttivo Nazionale.

2) L'inquadramento nella categoria dei Maestri Benemeriti non preclude l'insegnamento.

3) I Maestri Benemeriti ricevono, all'atto della nomina, un diploma ufficiale e una tessera permanente.

Art. 16

I Soci praticanti (Atleti) - Norme generali

1) Per poter praticare le discipline sportive all'interno della OIKKHO gli atleti devono aver superato l'accertamento dell'idoneità fisica previsto nelle norme sanitarie in vigore ed essere muniti della tessera nazionale, valida per l'anno in corso, rilasciata a favore di una Società Sportiva/ASD affiliata.

2) Il tesseramento dà il diritto di partecipare all'attività sportiva attraverso le rispettive Società Sportive/ASD affiliate e di essere assicurati contro gli infortuni sportivi.

3) È consentito il tesseramento di atleti di nazionalità italiana residenti all'estero e di Atleti di nazionalità straniera residenti in Italia.

4) Tutti gli atleti (soci praticanti) tesserati alla OIKKHO, attraverso le proprie Società Sportive/ASD, sono dilettanti.

5) L'atleta deve mantenere con tutti i Tecnici, le Società Sportive/ASD, gli Organi e i Rappresentanti Nazionali, gli Ufficiali di gara, un comportamento improntato alla massima correttezza.

Art. 17

Doveri degli atleti

- 1) Nel tesserarsi alla OIKKHO oltre gli obblighi previsti dallo Statuto Nazionale e dai Regolamenti gli atleti assumono i seguenti specifici doveri:
 - a) sottoporsi periodicamente a visita medica secondo le norme di legge in vigore;
 - b) portare il massimo rispetto verso i Dirigenti, i Tecnici e i praticanti più alti in grado rispettando le decisioni di questi in ogni occasione;
 - c) accettare disciplinatamente qualsiasi decisione, delibera o disposizione dei competenti organi astenendosi da qualsiasi forma di protesta che non sia corretta ed educata;
 - d) presentare eventuali reclami o ricorsi nei modi e nei termini previsti dai Regolamenti e comunque senza ispirarsi a logiche conflittuali e pretestuose;
 - e) tenere una buona condotta nella pratica come nella vita civile;
 - f) segnalare tempestivamente le eventuali assenze giustificate da seri e fondati motivi;
 - g) partecipare, salvo giustificati motivi, alle manifestazioni alle quali si è iscritti e condurre le stesse regolarmente a termine;
 - h) mantenere sempre un contegno allineato ai principi morali ed educativi dello Statuto Nazionale OIKKHO;
 - i) evitare di svolgere qualsiasi attività con Organizzazioni o Enti con i quali la OIKKHO non abbia sottoscritto specifica convenzione, senza preventiva autorizzazione del Consiglio Direttivo Nazionale.

Art. 18

Classi degli Atleti

- 1) Tutti gli atleti/e (soci praticanti), si dividono in:
 - a) PRE-AGONISTI
 - b) AGONISTI
 - c) AMATORI
- 2) Sono classificati come “Pre-Agonisti” tutti gli atleti/e fino agli 12 anni compiuti.
- 3) Sono classificati come “Amatori” tutti gli atleti/e dai 13 anni compiuti in poi che non intendono svolgere attività agonistica.
- 4) Sono classificati come “Agonisti” tutti gli atleti/e, dai 13 anni compiuti in poi, che partecipano alle competizioni regionali, nazionali e internazionali.
- 5) Nelle competizioni gli atleti/e vengono suddivisi nelle seguenti classi di età (nella classificazione fa fede il giorno, il mese e l'anno di nascita):
 - a) Bambini (fino a 8 anni);
 - b) Bambini A (9-10 anni)
 - c) Bambini B (11-12 anni)
 - d) Mini Cadetti (13 anni)

- e) Cadetti B (14-15 anni)
- f) Cadetti A (16-17 anni)
- g) Juniores (18-20 anni)
- h) Seniores (21-35 anni)
- i) Veterani A (36-45 anni)
- j) Veterani B (+46 anni)

Art. 19 Tutela Sanitaria

- 1) Le Società Sportive/ASD sono tenute a far sottoporre i loro tesserati alla visita medica annuale al fine di accertare la loro idoneità all'attività sportiva, secondo le leggi e normative vigenti.
- 2) Tutti coloro che praticano attività agonistica devono sottoporsi alla visita medica, con elettrocardiogramma sotto sforzo, affinché sia accertata la loro idoneità specifica (agonistica) allo sport che praticano.
- 3) Sia l'idoneità generica che quella specifica (agonistica) vanno accertate mediante visita medica, secondo le Leggi e norme sanitarie in vigore.
- 4) Ai soggetti riconosciuti idonei verrà rilasciato il relativo certificato di idoneità, che deve essere conservato presso la segreteria della Società Sportiva/ASD di appartenenza per almeno cinque anni.
- 5) Al rispetto delle normative in materia di tutela sanitaria è unicamente responsabile il Rappresentante Legale della Società Sportiva/ASD di appartenenza dei tesserati.

Art. 20 I Gradi, norme generali

- 1) Tutti coloro che praticano Karate-Do della Scuola ShorinRyu Kyudokan Higa Te sono suddivisi in due categorie, per le quali si considera l'anno solare:
 - a) BAMBINI: fino ai 12 compresi
 - b) ADULTI: dai 13 anni in poi
- 2) I BAMBINI sono suddivisi per colore di cintura e gli ADULTI sono suddivisi in gradi (Kyu e Dan), a seconda della tecnica e dell'esperienza acquisita.
- 3) Per i BAMBINI le cinture, in ordine progressivo, sono le seguenti:
 - a) cintura BIANCA
 - b) cintura CELESTE
 - c) cintura GIALLA
 - d) cintura ARANCIONE
 - e) cintura VERDE

- f) cintura BLU
- g) cintura MARRONE

4) Ad ogni cintura possono essere aggiunte, d'accordo al livello tecnico, 1, 2 o 3 strisce del colore della cintura successiva, come riconoscimento per le capacità dimostrate durante gli esami.

5) Per i BAMBINI l'età minima per il raggiungimento della cintura nera è fissata a 13 anni (anno solare). Per quanto riguarda la denominazione della cintura nera per i ragazzi fino ai 17 anni si stabilisce quanto segue:

- a) cintura NERA 1° Dan BAMBINO (13 anni);
- b) cintura NERA 1° Dan CADETTO (14-15 anni);
- c) cintura NERA 1° Dan GIOVANILE (16-17 anni);
- d) dal 18° anno di età la denominazione di cintura nera segue la progressione prevista per gli adulti.

6) Gli ADULTI sono suddivisi in Kyu per le cinture colorate e in Dan per le Cinture Nere.

7) I Kyu, per le cinture colorate, in ordine progressivo, sono i seguenti:

- a) cintura BIANCA: 10° Kyu temporaneo - 10° Kyu;
- b) cintura GIALLA: 9° Kyu temporaneo - 9° Kyu;
- c) cintura ARANCIONE: 8° Kyu temporaneo - 8° Kyu - 7° Kyu temporaneo - 7° Kyu;
- d) cintura VERDE: 6° Kyu temporaneo - 6° Kyu - 5° Kyu temporaneo - 5° Kyu;
- e) cintura BLU: 4° Kyu temporaneo - 4° Kyu - 3° Kyu temporaneo - 3° Kyu;
- f) cintura MARRONE: 2° Kyu temporaneo - 2° Kyu - 1° Kyu temporaneo - 1° Kyu.

8) I Dan, per le Cinture Nere, in ordine progressivo, sono i seguenti:

- a) 1° Dan
- b) 2° Dan
- c) 3° Dan
- d) 4° Dan
- e) 5° Dan
- f) 6° Dan
- g) 7° Dan
- h) 8° Dan
- i) 9° Dan
- j) 10° Dan

9) La OIKKHO riconosce:

- a) i gradi (Kyu e Dan) conseguiti in Italia dai propri tesserati secondo le norme da essa emanate;
- b) i gradi (Kyu e Dan) conseguiti in altre Organizzazioni o Federazioni di altri paesi appartenenti alla scuola ShorinRyu Kyudokan Higa Te, solo nel caso in cui sia presentata idonea documentazione.

10) Per i programmi d'esame dettagliati (*vedi "Disposizioni e Regolamento in merito ai programmi d'esame").

Art. 21

Autorizzazione per gli esami di passaggio di grado

1) Gli esami di grado dal 10° Kyu (cintura bianca) fino al 1° Kyu (cintura marrone) possono essere effettuati Direttore Tecnico di palestra (D.T.), purché quest'ultimo sia cintura nera 2° Dan.

2) A partire dal grado di cintura nera 1° Dan, gli esami devono essere effettuati dal Direttore Tecnico Nazionale, o se ritenuto necessario dalla Commissione Tecnica Nazionale.

3) In forma opzionale, il Direttore Tecnico Nazionale concede la possibilità di effettuare, all'interno del Dojo, un pre-esame di cintura nera 1° Dan, riconosciuto dal D.T.R. Si precisa che questo grado avrà esclusivamente valore di cintura nera di palestra fino a quando non verrà effettuato un esame di conferma ufficiale davanti al Direttore Tecnico Nazionale o se ritenuto necessario dalla Commissione Tecnica Nazionale. Solo in questo caso il grado sarà ufficialmente riconosciuto dalla OIKKHO.

Art. 22

Graduazione dei Kyu

1) Nel corso dello stesso anno non si possono effettuare più di due passaggi di grado;

2) Gli adulti possono essere graduati come 1° Kyu (cintura marrone) solamente dopo almeno un triennio di tesseramento.

3) Non è possibile passare direttamente dal grado di cintura marrone 1° Kyu temporaneo al grado di cintura nera 1° Dan; si deve necessariamente passare dal grado di cintura marrone 1° Kyu.

4) Ogni qualvolta una Società Sportiva/ASD procede al passaggio di grado dei propri allievi dovrà comunicare, alla Segreteria Nazionale, i nominativi dei tesserati, la data dell'ultimo esame antecedente al passaggio di grado in questione, la data degli esami e gli esiti di essi.

5) La OIKKHO, su richiesta della Società Sportiva e dopo il pagamento delle quote previste, provvederà all'invio dei Diplomi di Graduazione.

Art. 23

Requisiti e Graduazione per i Dan

1) Gli Esami di graduazione fino al 6° Dan – Renshi vengono effettuati secondo i programmi (*vedi "Disposizioni e Regolamento in merito ai programmi d'esame") approvati dal Consiglio

Direttivo Nazionale e in presenza del Direttore Tecnico Nazionale. La decorrenza nel grado decorre dal giorno del conseguimento (esame).

2) Per essere ammessi agli Esami di graduazione dei Dan è necessario possedere i seguenti requisiti:

- a) da cintura marrone 1° Kyu a cintura NERA 1° Dan:
Età minima: 18 anni
Tempo di permanenza nel grado di cintura marrone 1° Kyu: 1 anno effettivo (che deve essere tale all'atto del tesseramento); in caso di passaggio da cintura marrone 1° Kyu temporaneo a cintura marrone 1° Kyu si deve solo aspettare la successiva data di esame che non necessariamente deve essere di 1 anno;
- b) da cintura NERA 1° Dan a cintura NERA 2° Dan:
Età minima: 21 anni
Tempo di permanenza nel grado di cintura nera 1° Dan: 2 anni effettivi;
Stage obbligatori per il passaggio di grado: 2 stage OGNI ANNO
- c) da cintura NERA 2° Dan a cintura NERA 3° Dan:
Età minima: 25 anni
Tempo di permanenza nel grado di 2° Dan: 3 anni effettivi;
Stage obbligatori per il passaggio di grado: 2 stage OGNI ANNO
- d) da cintura NERA 3° Dan a cintura NERA 4° Dan:
Età minima: 29 anni
Tempo di permanenza nel grado di 3° Dan: 4 anni effettivi;
Stage obbligatori per il passaggio di grado: 3 stage OGNI ANNO
- e) da cintura NERA 4° Dan a cintura NERA 5° Dan:
Età minima: 35 anni
Tempo di permanenza nel grado di cintura NERA 4° Dan: 5 anni effettivi;
Stage obbligatori per il passaggio di grado: 3 stage OGNI ANNO
- f) da cintura NERA 5° Dan a cintura NERA 6° Dan – Renshi:
Età minima: 42 anni
Tempo di permanenza minima nel grado di 5° Dan: 6 anni effettivi
Stage obbligatori per il passaggio di grado: 3 stage OGNI ANNO

3) Ai fini dell'accumulo di monte ore richiesto come requisito per essere ammessi agli esami di graduazione dei Dan, non valgono le ore di stage organizzate privatamente dalle singole Società Sportive/ASD. Fare riferimento alla tipologia di Stage indicati nell'Art. 26 e Art. 26 bis.

Art. 24

Graduazione dei Dan per meriti eccezionali

1) Il conferimento dei gradi "ad honorem" del 7°/8°/9° Dan ha carattere eccezionale e viene deciso dal Direttore Tecnico Nazionale o se ritenuto necessario, dalla Commissione Tecnica Nazionale e approvato dal Consiglio Direttivo Nazionale.

2) Il candidato, comunque, dovrà possedere i seguenti prerequisiti:

- a) per il Grado di 7° Dan: 50 anni compiuti e tesserato, in maniera effettiva e continuativa, nel grado di 6° Dan da almeno 7 anni;
- b) per il Grado di 8° Dan: 60 anni compiuti e tesserato, in maniera effettiva e continuativa, nel grado di 7° Dan per almeno 8 anni;
- c) per il Grado di 9° Dan: 70 anni compiuti e tesserato, in maniera effettiva e continuativa, nel grado di 8° dan da almeno 9 anni.

3) I Dan “ad honorem” concessi avranno effetto di anzianità immediato e la consegna del Diploma non comporterà alcun onere economico.

4) È facoltà del Presidente della OIKKHO concedere cinture nere “motu proprio” anche a personalità che non praticano Karate-Do, ed anche non tesserate alla OIKKHO, che abbiano conseguito particolari benemerienze e/o meriti.

Art. 25

Manifestazioni

1) Pur non esistendo alcun obbligo formale, tutti i tesserati devono sentirsi moralmente obbligati di partecipare alle varie iniziative della OIKKHO (gare, corsi, stage, seminari, ecc.). L'attività della OIKKHO deve essere quindi prioritaria rispetto alle altre.

2) È auspicabile che solo dopo aver espletato il programma nazionale, a propria discrezione, si partecipi anche a manifestazioni organizzate da altre realtà associative, Enti o Federazioni, con il condivisibile obiettivo di accrescere le proprie esperienze.

3) Tutte le manifestazioni che si svolgono in Italia a carattere Provinciale, Regionale, Nazionale, Internazionale sotto l'egida della OIKKHO devono essere preventivamente autorizzate dai competenti Organi Nazionali.

4) Le richieste devono essere inoltrate entro due mesi dall'evento programmato, allegando il relativo Regolamento ed il Programma e si intendono approvate in caso di mancata risposta entro 30 giorni.

5) Il Regolamento delle manifestazioni (competizioni) deve contenere:

- a) luogo, data ed orari di svolgimento;
- b) data della chiusura delle iscrizioni e relativa quota;
- c) notizie logistiche;
- d) formula di svolgimento;
- e) classi, gradi, specialità e sesso degli atleti cui è aperta;
- f) elenco dei premi in palio;
- g) ogni altra informazione utile.

6) I Comitati Regionali o Provinciali devono controllare l'organizzazione e la regolarità delle gare che si svolgono nella loro giurisdizione.

7) Tutti i partecipanti alle manifestazioni devono indossare un Gi pulito ed in buone condizioni, indossando la cintura del proprio grado. Devono inoltre rispettare il divieto di indossare orecchini, anelli, braccialetti, collane e qualsivoglia accessorio di qualsiasi materiale durante la pratica e/o competizione. È compito di ogni Insegnante Tecnico vigilare sui propri allievi per far rispettare tale norma.

Art. 26 Stage Provinciali e Regionali OIKKHO

1) Gli stage, tenuti dal Direttore Tecnico Nazionale o, se necessario da un membro della Commissione Tecnica Nazionale, nelle varie aree provinciali/regionali, sono regolati dal Calendario annuale nazionale approvato dal Consiglio Direttivo Nazionale e devono essere nei limiti rispettate.

2) Gli stage programmati dal Calendario nazionale dovranno avere di massima le seguenti caratteristiche:

- Uno “spazio” riservato a tutti i partecipanti;
- Uno “spazio” riservato ai Direttori Tecnici di palestra (D.T.) e alle cinture nere;
- Uno “spazio” riservato ai Direttori Tecnici Regionali (D.T.R.);

3) La durata auspicabile degli stage deve essere nell’arco di 2 giorni.

Art 26 bis Stage nazionale OIKKHO

1) Lo Stage Nazionale OIKKHO, tenuto dal Direttore Tecnico Nazionale o, se necessario, da un membro della Commissione Tecnica Nazionale, è organizzato una volta all’anno ed è punto di riferimento tecnico nonché occasione di incontro e di dibattito per tutti gli aderenti alla OIKKHO.

2) Lo Stage Nazionale deve avere una durata di tre giorni ed è OBBLIGATORIO per tutti i D.T.R. (Direttori Tecnici Regionali/Rappresentanti Regionali) e per tutti gli Insegnanti Tecnici a garanzia del loro costante aggiornamento e in aggiunta a quanto già specificato sul presente Regolamento e facoltativo per tutti gli iscritti alla OIKKHO, senza preclusione di grado a meno che lo Stage non sia riservato a specifici gradi di cintura.

3) Nel caso di forzata assenza i D.T.R. e gli Insegnanti Tecnici sono obbligati a:

- a) inviare un delegato che sostituisca il D.T.R. e/o l’Insegnante Tecnico non solo come referente tecnico ma anche come delegato presente al Congresso Nazionale dei Rappresentanti Regionali che si svolge sempre in concomitanza con lo Stage Nazionale;

- b) compilare l'apposito modulo di delega, inserendo il cognome e nome di un delegato, firmarlo ed inviarlo alla Segreteria Nazionale.

Art. 27 **Le Assemblee**

- 1) La costituzione, il funzionamento ed i compiti delle Assemblee Nazionali, Regionali e Provinciali, ordinarie e straordinarie, sono regolate dallo Statuto della OIKKHO e dagli eventuali Regolamenti specifici attuativi.

Art. 28 **Norme generali**

- 1) Tutti i Tesserati della OIKKHO devono comportarsi secondo le regole della correttezza, della buona fede ed in osservanza dei principi della lealtà sportiva. Inoltre gli stessi devono mantenere un comportamento corretto durante le lezioni nel Dojo, sia nei confronti del Maestro, sia nei confronti dei propri compagni di pratica. Detto comportamento è auspicabile anche nella vita privata.